



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, e in particolare l’articolo 24 relativo alla disciplina del ricercatore a tempo determinato;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’articolo 14, comma 6-decies, il quale ha modificato l’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sostituendo, fra l’altro, la figura del ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), le cui procedure di reclutamento, ai sensi del comma 6-quinquiesdecies, hanno trovato applicazione fino al 30 giugno 2025;
- VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1,



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

VISTO l'articolo 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo ai finanziamenti statali di incentivazione attribuibili all'Università degli studi di Trento;

VISTO l'Atto di indirizzo politico-istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2026, adottato con decreto ministeriale 28 gennaio 2026, n. 142, nel quale, tra le priorità indicate, si rileva che *“Dovranno essere adottate misure in grado di migliorare l'attrattività del nostro sistema della formazione superiore e della ricerca sia per attrarre in Italia talenti dall'estero, sia in un'ottica di mantenimento e valorizzazione, favorendo la circolazione dei talenti e l'attrattività del sistema, fondando lo sviluppo delle carriere e l'accesso ai finanziamenti su rigorosi criteri di merito, volti a premiare i risultati raggiunti dai ricercatori ad alto potenziale e a consolidare l'eccellenza scientifica italiana nel contesto internazionale”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028”* e in particolare l'articolo 1, commi 305-309, il quale prevede che:

Comma 305. *“Le università statali (...) sono autorizzati ad assumere (...) ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (...) previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari ... reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306... del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307(...)”*;

Comma 306. *“Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026,*



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026”;

Comma 307. “Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma”;

Comma 308. “Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell’università che effettua l’assunzione, oltre all’accantonamento ai fini di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse”;

Comma 309. “Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento”;

VISTO

che nelle banche dati ministeriali sono disponibili i dati del reclutamento dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ivi compresi i soggetti reclutati nell’ambito dei seguenti progetti finanziati con il PNRR:

Avvisi PRIN 2022 e PRIN 2022 PNRR (DD n. 104/2022 e DD n. 1409/2022)
Avviso Giovani Ricercatori 2022 (DD n. 247/2022)
Avvisi Giovani Ricercatori 2024 (DD n. 201/2024 e DD n. 47/2025)
Avviso Partenariati Estesi (DD n. 341/2022)
Avviso Centri Nazionali (DD n. 3138/2021)
Avviso Ecosistemi dell’innovazione (DD n. 3277/2021)
Avviso Infrastrutture di ricerca (DD n. 3264/2021)
Avviso Infrastrutture tecnologiche e di innovazione (DD n. 3265/2021);

RAVVISATA la necessità di definire le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

RITENUTO di definire i criteri di riparto delle risorse e del relativo contingente assunzionale in stretta coerenza con l'ambito soggettivo e i vincoli di cui all'articolo 1, commi 305-309, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, correlando l'assegnazione delle risorse alla consistenza complessiva dei ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, in servizio al 31 dicembre 2024, inclusi i ricercatori reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di assicurare una distribuzione delle risorse conforme ai criteri stabiliti dalla norma;

CONSIDERATO che i contingenti assunzionali degli Atenei sono determinati utilizzando come unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico, mentre per il Ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, corrisponde il coefficiente di 0,5 punti organico;

CONSIDERATO che, dalle rilevazioni ministeriali per l'anno 2025 concernenti il costo del personale delle istituzioni universitarie statali, comprensivo degli oneri contributivi e previdenziali, il valore del coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è pari a circa euro 118.039 e che pertanto il valore stipendiale di un ricercatore a tempo determinato è pari a circa 59.019,50 euro;

DECRETA

Articolo 1

(Modalità e termini di riparto e assegnazione delle risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 305 a 309, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le risorse stanziare sul fondo per il finanziamento ordinario (capitolo 1694), pari a 11.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2026 e ulteriori 38.700.000,00 euro a decorrere dal 2027 per un totale di 50.000.000,00 euro, sono assegnate alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", a cofinanziamento, fino al 50 per cento della spesa, dei costi per l'attivazione di complessivi 1.694 contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (nel seguito "RTT").
2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente assunzionale delle Istituzioni viene integrato di 423,5 punti organico. Le Istituzioni assicurano, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, complessivamente 762,3 punti organico, comprensivi dell'accantonamento della quota di cui all'articolo 24, comma



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativi all'eventuale successiva progressione alla posizione di professore di seconda fascia.
3. Le risorse e il relativo contingente assunzionale di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le Istituzioni, al fine di cofinanziare il reclutamento come RTT dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, con contratto in scadenza nel biennio 2025-2026 (di seguito "RTDA"), come di seguito indicato:
- a) il 50 per cento delle risorse e del relativo contingente assunzionale sono ripartiti per cofinanziare il reclutamento dei RTDA, reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, attribuendo a ciascuna Istituzione:

1. le risorse corrispondenti a un ammontare di punti organico in funzione del numero di RTDA in servizio al 31 dicembre 2024 assunti su progetti finanziati dal PNRR, come da tabella seguente:

<i>Po</i>	<i>RTDA PNRR</i>
0	0
0,25	$0 < RTDA < 25$
0,5	$25 \leq RTDA < 50$
0,75	$50 \leq RTDA < 75$
1	$75 \leq RTDA < 100$
1,25	≥ 100

2. le restanti risorse proporzionalmente al numero di RTDA in servizio al 31 dicembre 2024 assunti su progetti finanziati dal PNRR;

- b) il 50 per cento delle risorse e del relativo contingente assunzionale sono assegnati per cofinanziare il reclutamento di RTDA non reclutati su progetti finanziati dal PNRR, attribuendo a ciascuna Istituzione:

1. le risorse corrispondenti a un ammontare di punti organico in funzione del numero di RTDA in servizio al 31 dicembre 2024 non assunti su progetti finanziati dal PNRR, come da tabella seguente:

<i>Po</i>	<i>RTDA non PNRR</i>
0	0
0,25	$0 < RTDA < 25$
0,5	$25 \leq RTDA < 50$
0,75	$50 \leq RTDA < 75$
1	$75 \leq RTDA < 100$
1,25	≥ 100



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

2. le restanti risorse proporzionalmente al numero di RTDA in servizio al 31 dicembre 2024 non assunti su progetti finanziati dal PNRR.
4. Nella Tabella 1 allegata al presente decreto è riportata l'assegnazione delle risorse e del relativo contingente assunzionale espresso in termini di punti organico per il piano straordinario ivi previsto.

Articolo 2

(Modalità e termini di utilizzo delle risorse assegnate)

1. L'attivazione dei contratti di cui all'articolo 1 avviene previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, e i ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lett. a) nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, con contratto in scadenza negli anni 2025 e 2026. Tali procedure non rilevano ai fini della applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'espletamento delle procedure di cui al comma 1 avviene:
 - a) entro il termine del 31 dicembre 2026 e con presa di servizio non oltre il 31 marzo 2027, con riferimento ai ricercatori di cui al precedente comma 1 con contratto in scadenza nel 2025;
 - b) entro il termine del 31 dicembre 2027 e con presa di servizio non oltre il 31 marzo 2028, con riferimento ai ricercatori di cui al precedente comma 1 con contratto in scadenza nel 2026.I termini di scadenza del contratto sono individuati facendo riferimento al termine triennale del contratto, e alla sua eventuale proroga, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono riservate ai ricercatori assunti come RTDA nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR per un totale di posti pari al 50 per cento di quelli cofinanziati ai sensi del presente decreto, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a).
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che autorizza le assunzioni nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente come integrate dalle risorse del piano straordinario, le Istituzioni possono altresì provvedere, nell'ambito delle proprie ordinarie facoltà assunzionali e senza oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, all'attivazione di ulteriori contratti di RTT secondo le medesime modalità e termini di cui ai commi 1 e 2. Il



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- ricorso a tale facoltà rileva ai fini di quanto previsto dal successivo comma 6, lettera a).
5. Le risorse attribuite dal Ministero coprono i costi stipendiali comprensivi degli oneri contributivi e previdenziali dei ricercatori reclutati nel limite del cofinanziamento assegnato in ciascun anno.
 6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 1 assegnata a ciascuna Istituzione, con il relativo contingente assunzionale, non utilizzata per il reclutamento dei RTT secondo le modalità e i termini indicati dai commi 1, 2 e 3 viene riassegnata, previo monitoraggio effettuato dal Ministero e conseguente recupero delle somme erogate negli anni 2026 e 2027:
 - a) prioritariamente, alle Istituzioni che abbiano attivato, ai sensi del comma 4, un numero di contratti di RTT superiore al contingente assegnato nella Tabella 1, in misura proporzionale al numero di contratti attivati in eccedenza. La riassegnazione opera distintamente con riferimento alle posizioni cofinanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), e a quelle cofinanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b). Il contingente assunzionale delle Istituzioni beneficiarie è conseguentemente integrato nella misura corrispondente;
 - b) la quota ulteriormente residua viene attribuita a decorrere dal 2028, in proporzione e ad integrazione della quota base del FFO per le restanti esigenze di funzionamento.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini